

CREDITO DI IMPOSTA PER LE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE E CASSE PREVIDENZIALI: MISURA PERCENTUALE E ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO

Con il provvedimento del 23 giugno 2016 e con la Risoluzione n. 48/E del 23 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'art. 5 del Decreto del 19 giugno 2015, ha rispettivamente stabilito la misura del credito d'imposta nel 100% dell'importo richiesto per le richieste presentate nel 2016 e istituito il codice tributo riguardante il credito di imposta introdotto dalla legge di Stabilità del 2015.

Legge di stabilità 2015 - Introduzione del Credito di imposta

La legge di stabilità 2015 ha introdotto a decorrere dal periodo di imposta 2015 un credito di imposta a favore dei fondi pensione e delle casse professionali a fronte di investimenti a medio o lungo termine individuato con Decreto del 19 giugno 2015.

Nello specifico la Legge ha istituito un credito di imposta:

- *a favore delle Casse di previdenza*, pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive (in misura pari al 26%) e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive (in misura pari al 20%) a condizione che tali proventi siano investiti nelle attività a carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con Decreto del 19 giugno 2015;

- *a favore dei Fondi pensione*, pari al 9% del risultato netto maturato assoggettato ad imposta sostitutiva del 20% in ogni periodo di imposta, a condizione che si sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con Decreto del 19 giugno 2015.

Per quanto concerne il secondo punto tale credito d'imposta viene riconosciuto *"ai Fondi pensione in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, comprese le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 252 del 2005, nonché ai fondi già istituiti al 15 novembre 1992 ossia i cosiddetti "fondi pensione preesistenti" (Fondi pensione)"*.

Rientrano tra le attività finanziarie individuate dal Decreto del 19 giugno 2015 le azioni o quote di OICR che investono prevalentemente:

- in strumenti finanziari emessi da società non quotate nei mercati regolamentati che svolgono attività diverse da quella bancaria, finanziaria o assicurativa e in crediti a medio e lungo termine a favore di tali società residenti in Italia o in uno degli Stati membri UE o in Stati aderenti all'accordo SEE;

- in strumenti finanziari emessi da società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione diversi dai mercati regolamentati.

Per garantire che il capitale sia investito a medio/lungo il decreto attuativo prevede che l'attività finanziaria sia detenuta in portafoglio per almeno 5 anni e che, in caso di cessione o scadenza dell'attività oggetto dell'investimento prima che siano trascorsi i cinque anni, il corrispettivo conseguito venga reinvestito in altre attività che possono essere oggetto dell'investimento entro 90 giorni.

Dal punto di vista operativo a decorrere dall'anno 2016 la richiesta del credito d'imposta deve avvenire attraverso la presentazione dal **1° marzo al 30 aprile di ciascun anno** dell'apposito modello approvato con il citato provvedimento del 28 settembre 2015, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it.

La richiesta è presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica attraverso i canali Entratel o Fisconline. Ma non vi è alcuna certezza che il credito richiesto venga riconosciuto per intero, in quanto a norma dell'articolo 5, comma 2, del Decreto attuativo l'Agenzia delle Entrate deve determinare annualmente la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto richiedente. Tale percentuale è determinata sulla base del rapporto tra il limite di spesa previsto dal comma 94 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto. La percentuale di credito spettante a ciascun soggetto è comunicata annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia entro 60 giorni dal termine di presentazione delle richieste.

Dal giorno successivo all'emanazione di tale provvedimento, i contribuenti possono utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Qualora il credito d'imposta non venga utilizzato in tutto o in parte nel periodo in cui è stato concesso, l'ammontare residuo può essere utilizzato in compensazione nei successivi periodi d'imposta. Come anticipato, l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto e fruito deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.

Misura percentuale relativa al 2016 e istituzione del Codice Tributo

In attuazione dell'art. 5, comma 2, del Decreto attuativo il direttore dell'Agenzia delle entrate ha stabilito con il provvedimento del 23 giugno 2016 che la misura percentuale del credito di imposta spettante in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare che hanno presentato la richiesta nel 2016 è pari al 100% dell'importo richiesto.

Tale credito è utilizzabile presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia, pena lo scarto dell'operazione di versamento. L'Agenzia dell'entrate effettuerà dei controlli automatizzati su ogni modello F24 ricevuto e qualora il contribuente non abbia validamente presentato la richiesta di attribuzione del credito di imposta o qualora l'importo risulti superiore all'ammontare del credito, il modello F24 sarà scartato.

A tal fine con la Risoluzione n. 48/E del 23 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il Codice Tributo "6867" denominato "*Credito d'imposta per gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare - articolo 1, commi 91 e 92, legge 23 dicembre 2014, n. 190*". In sede di compilazione del modello F24 il codice tributo è esposto nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme

indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

Con la collaborazione di

Stefano Colao